



COMUNE DI TORRE LE NOCELLE

(Provincia di Avellino)

REGOLAMENTO

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI

COLLABORAZIONE AUTONOMA

(adottato ai sensi dell'art. 3, comma 56, della Legge 24.12.2007 n. 244 così come sostituito dall'art. 46, comma 3, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008 n. 133 e ss.mm.ed ii)

INDICE

<i>art. 1 - Oggetto e finalità</i>	<i>pag. 3</i>
<i>art. 2 - Ambito di applicazione</i>	<i>pag. 3</i>
<i>art. 3 - Ammissibilità degli incarichi</i>	<i>pag. 3</i>
<i>art. 4 - Esclusioni</i>	<i>pag. 4</i>
<i>art. 5 - Limite massimo di spesa</i>	<i>pag. 5</i>
<i>art. 6 - Limiti</i>	<i>pag. 5</i>
<i>art. 7 - Selezione degli esperti mediante procedure comparative</i>	<i>pag. 5</i>
<i>art. 8 - Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative</i>	<i>pag. 6</i>
<i>art. 9 - Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa</i>	<i>pag. 7</i>
<i>art. 10 - Disciplinare di incarico e compenso</i>	<i>pag. 7</i>
<i>art. 11 - Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa</i>	<i>pag. 8</i>
<i>art. 12 - Estinzione del contratto</i>	<i>pag. 8</i>
<i>art. 13 - Pubblicazione degli incarichi</i>	<i>pag. 9</i>
<i>art. 14 - Consulenze e incarichi di studio</i>	<i>pag. 9</i>
<i>art. 15 - Sanzioni</i>	<i>pag. 10</i>
<i>art. 16 - Disposizioni finali</i>	<i>pag. 10</i>

ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento, rientrante nella disciplina dell'ordinamento sugli uffici e sui servizi di cui all'art. 89 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, definisce e disciplina, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i criteri, le modalità e i limiti per l'affidamento di incarichi esterni di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione.

2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a consentire la razionalizzazione della spesa per incarichi a soggetti esterni ed il contenimento degli stessi.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi a soggetti individuali estranei all'Amministrazione aventi ad oggetto prestazioni di opera intellettuale con contratti di lavoro autonomo o occasionale professionale o coordinato e continuativo, secondo quanto previsto dall'art. 7 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, dall'art. 110, comma 6, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, e dall'art. 3, commi 56 e 57 della L. 24.12.2007, n. 244, come sostituiti dall'art. 46 del D. L. 25.06.2008, n. 112, convertito in legge 06.08.2008, n. 133 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 3 AMMISSIBILITÀ DEGLI INCARICHI

1. L'Ente utilizza e valorizza le risorse tecnico-professionali interne.
2. Il ricorso a incarichi di collaborazione autonoma può essere disposto solo in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento ai Comuni, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità del Comune;

b) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; a tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per le quali sono richieste la laurea ed eventualmente anche particolari specializzazioni, abilitazioni, autorizzazioni o qualificazioni, comportanti l'iscrizione in albi e/o elenchi. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in casi di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi e con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo e dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;

c) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

d) l'importo del compenso, adeguatamente motivato, deve essere strettamente correlato alla effettiva utilità che può derivare all'Ente dalla esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico;

- e) gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto della procedura comparativa di cui agli artt. 7 e 8 del presente regolamento, salvo quanto previsto dal successivo art. 9;
- f) insussistenza di situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse tra il collaboratore e l'Ente;
- g) l'attribuzione degli incarichi è subordinata alla disponibilità finanziaria e alla dimostrazione della ricorrenza delle condizioni sopra descritte attestate dal Responsabile proponente.

3. Gli incarichi possono essere conferiti solo qualora venga documentata, previa espressa ricognizione, l'impossibilità e/o la non convenienza ad utilizzare personale dipendente dell'Ente, pure in possesso dei requisiti professionali necessari, ma più utilmente utilizzato in altre attività istituzionali che altrimenti verrebbero penalizzate dalla scarsità quantitativa del personale effettivamente in servizio nonché nel caso in cui l'aggiornamento o la formazione del personale dipendente dall'Ente, per far fronte a specifiche esigenze sopravvenute, risulti inadeguata rispetto alla complessità delle tematiche da affrontare.

ART. 4 ESCLUSIONI

1. Il presente regolamento non si applica:

- a) agli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Ente o per le relative domiciliazioni, ivi comprese le consulenze tecniche di parte;
- b) agli incarichi professionali di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudi o di pianificazione e progettazione urbanistica in quanto disciplinati dall'apposita normativa;
- c) a prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi/adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputate, quali il medico competente, il responsabile servizio prevenzione e sicurezza e simili;
- d) agli incarichi relativi ad attività di formazione ed aggiornamento professionale delle risorse umane conferiti ad esperti esterni;
- e) agli incarichi conferiti ad esperti esterni o interni in qualità di componenti di commissioni di concorso o di gara in quanto disciplinati da specifiche norme di legge;
- f) per i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
- g) per gli affidamenti di incarichi di personale in staff agli organi di direzione politica, ai sensi dell'art. 90 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000.

2. Sono, altresì, esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolge in maniera saltuaria, che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'art. 53 dei D. Lgs. n. 165/2001.

3. Il presente regolamento non si applica alle materie come l'appalto di lavori o di beni o di servizi, di cui al D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed, in particolare, ai servizi elencati negli allegati IIA e IIB del medesimo decreto legislativo.

ART.5 LIMITE MASSIMO DI SPESA

1. Il limite massimo della spesa annua per gli incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo e nel rispetto dei limiti di spesa introdotti dall'art.9, comma 28, del D.L.n.78/10 relativamente al personale con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dall'art.6, comma 7, del D.L.n.78/10 relativamente agli incarichi di studio e di consulenza.

ART. 6 LIMITI

1. I contratti di collaborazione autonoma, di cui al presente regolamento, possono essere stipulati indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000 e s.m.i.

ART. 7 SELEZIONE DEGLI ESERTI MEDIANTE PROCEDURE COMPARATIVE

1. Gli incarichi sono conferiti mediante procedure di selezione attraverso comparazione dei curricula professionali degli esperti esterni, nonché, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio con i candidati. I curricula devono contenere la specificazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze richiesti, attinenti e congruenti rispetto alle attività relative ai progetti o ai programmi da realizzare.

2. L'avviso di selezione, da pubblicare all'Albo Pretorio e sul sito Internet dell'Ente, per quindici giorni consecutivi, con un minimo di cinque giorni in caso d'urgenza, deve contenere:

- a) i contenuti altamente qualificanti della collaborazione richiesta in relazione al programma di attività e al progetto specifico;
- b) i titoli, i requisiti professionali e le eventuali esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione;
- e) la richiesta di un'eventuale proposta operativa;
- d) la richiesta della proposta economica relativa all'incarico;
- e) criteri di valutazione dei titoli e dei requisiti professionali;

- f) il tipo di rapporto per l'espletamento dell'incarico (occasionale o coordinato e continuativo);
- g) il termine entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi curricula e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione;
- h) ogni altra notizia o prescrizione ritenuta utile.

ART. 8 MODALITÀ E CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI MEDIANTE PROCEDURE COMPARATIVE

1. Il Responsabile del servizio competente procede alla selezione dei candidati partecipanti, valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti professionali, le esperienze, la proposta operativa e la proposta economica illustrati dai singoli candidati secondo le indicazioni riportate nell'avviso di selezione.

2. Per la valutazione dei curricula, il Responsabile del Servizio può avvalersi di una commissione tecnica interna, anche intersettoriale, composta a titolo gratuito da funzionari, nominata con suo atto e dallo stesso presieduta.

3. I titoli valutabili devono fare riferimento alle seguenti categorie: titoli professionali e culturali; esperienza professionale maturata in relazione ad attività lavorativa prestata presso soggetti pubblici e/o privati. Riguardo a quest'ultima categoria, la graduazione dei punteggi attribuibili per la valutazione dei titoli, riportati nell'avviso pubblico di cui al precedente articolo 7, tiene conto, nell'ordine (decrescente):

- a) dell'esperienza specifica acquisita in progetti o programmi analoghi a quello oggetto dell'incarico;
- b) dell'esperienza generale in attività afferenti o simili a quelle da realizzare;
- c) dell'insieme di esperienze professionali e formative complessivamente realizzate dal potenziale collaboratore.

4. Con riferimento all'eventuale proposta operativa richiesta sarà valutata, oltre alla congruenza con gli obiettivi dell'Amministrazione, anche la tempistica di realizzazione dell'attività professionale. Quanto alla proposta economica sarà valutato il compenso professionale offerto con riferimento a quello proposto dall'Amministrazione.

5. L'incidenza della valutazione della proposta economica non potrà superare il 40% della valutazione complessiva.

6. All'esito della valutazione è stilata una graduatoria secondo l'ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun partecipante alla selezione, approvata con atto motivato del Responsabile di Servizio competente.

7. Il candidato favorevolmente selezionato deve sottoscrivere il disciplinare d'incarico di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, il cui schema è approvato con apposito provvedimento del Responsabile di Servizio.

8. È nella facoltà dell'Amministrazione Comunale utilizzare la graduatoria per l'affidamento di incarichi equivalenti, di cui si manifestasse la necessità entro l'anno successivo alla sua pubblicazione.

ART. 9 CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI SENZA ESPERIMENTO DI PROCEDURA COMPARATIVA

1. In deroga alla procedura di selezione prevista nei precedenti articoli, il Responsabile di Servizio competente può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti situazioni:

- a) quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui al precedente art. 8, a patto che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione;
- b) nei casi in cui la prestazione professionale sia correlata alla partecipazione a bandi o altre procedure di finanziamento Regionale e/o Statale e/o Comunitario, che prevedano una scadenza inferiore a 180 giorni per la presentazione della documentazione dalla data di pubblicazione dei relativi avvisi;
- c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- d) quando l'incarico sia da attribuire a professionalità di chiara e/o riconosciuta fama;
- e) per incarichi il cui importo, al netto dell'I.V.A., sia inferiore a 5.000,00 euro.

2. L'elencazione di cui al comma precedente è tassativa.

ART. 10 DISCIPLINARE DI INCARICO E COMPENSO

1. Il Responsabile di Servizio competente formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare e inteso come atto di natura contrattuale, nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato, la precisazione della natura della collaborazione di lavoro autonomo, occasionale o coordinata e continuativa.

2. Il compenso della collaborazione deve essere correlato alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per l'Ente. La sua corresponsione avviene, di norma, al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione del disciplinare in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico. Il collaboratore è tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti.

ART. 11
REGIME PARTICOLARE PER I CONTRATTI DI COLLABORAZIONE
COORDINATA E CONTINUATIVA (CO.CO.CO.)

1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, punto n. 3 del Codice di Procedura Civile, nel rispetto della disciplina recata dal presente Regolamento, quando le prestazioni d'opera intellettuale e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del Responsabile di Servizio competente. È esclusa la possibilità di conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie

2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate a un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal Responsabile di Servizio competente.

3. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi né compiti di rappresentanza dell'Ente.

4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato, la sua attività può essere esercitata presso le sedi dell'Amministrazione, secondo le direttive impartite dal Responsabile di Servizio competente, il quale mette eventualmente a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali.

5. L'Amministrazione ed il collaboratore curano, per i rispettivi ambiti d'obbligo, gli adempimenti previdenziali, assicurativi e professionali inerenti la formalizzazione del rapporto.

6. I diritti e i doveri del committente e del collaboratore, le modalità di svolgimento delle prestazioni, i casi di sospensione e di estinzione del rapporto di collaborazione sono disciplinati dalla determinazione del Responsabile di Servizio e dal disciplinare d'incarico.

ART. 12
ESTINZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto si estingue per scadenza del termine.

2. L'Ente ed il collaboratore possono rispettivamente recedere dal contratto prima della scadenza del termine con comunicazione scritta, con un preavviso di almeno 15 giorni decorrenti dalla data di ricezione della stessa. Il mancato preavviso determina la corresponsione di un indennizzo pari al corrispettivo che sarebbe spettato al collaboratore per uguale periodo.

3. Il contratto è risolto unilateralmente dal Comune, prima del termine, nei seguenti casi:

- a) per gravi o reiterate inadempienze contrattuali;
- b) per sospensione ingiustificata della prestazione per un periodo superiore a 15 giorni, che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere;

c) per il sopraggiungere di cause che determinano in capo al collaboratore l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;

d) impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell'incarico.

4. Il contratto di collaborazione si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 Codice Civile, nel caso in cui il collaboratore intrattenga rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato con soggetti pubblici e/o privati per i quali si viene a determinare un conflitto d'interesse con l'Ente committente.

ART. 13 PUBBLICAZIONE DEGLI INCARICHI

1. I Responsabili di Servizio curano la tempestiva pubblicazione sul sito Internet del Comune delle determinazioni concernenti gli incarichi disciplinati dal presente regolamento.

2. L'Amministrazione rende noti tutti gli incarichi conferiti, mediante pubblicazione sul sito, degli elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalsa, con cadenza almeno semestrale.

3. Gli elenchi, messi a disposizione mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, contengono, per ogni incarico, i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata ed il compenso.

ART. 14 CONSULENZE E INCARICHI DI STUDIO

1. Per gli incarichi di studio e di consulenza, nell'ambito dei rapporti di collaborazione autonoma disciplinati dal presente regolamento, devono essere rispettate le disposizioni dei seguenti commi.

2. Per le finalità del presente articolo si definiscono:

a) Incarichi di studio: attività di assistenza tecnico-specialista di approfondimento con la consegna di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;

b) Consulenze: incarichi che riguardano le richieste di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più questioni proposte dall'Ente, ad esperti su questioni specifiche.

c) Incarichi di ricerca: incarichi che riguardano l'attività speculativa, che presuppone la definizione di un programma da parte dell'Amministrazione, anche per la ricerca e lo studio di finanziamenti pubblici regionali, nazionali e comunitari.

d) Collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.): hanno per oggetto una prestazione d'opera intellettuale, prevalentemente personale, che è caratterizzata dalla:

- coordinazione, nel senso che esiste un vincolo funzionale tra l'opera del collaboratore e l'attività del committente;

- continuativa, nel senso che la prestazione si protrae nel tempo e non è occasionale;
- mancanza del vincolo di subordinazione, nel senso che il collaboratore ha potere discrezionale in ordine all'esecuzione del servizio, ma la verifica e il controllo delle modalità di esecuzione delle attività competono all'Ente conferente;

e) Collaborazione occasionale (detta mini co.co.co): trova riscontro nell'art. 409, n. 3, del codice di procedura civile ed è una prestazione d'opera intellettuale, che viene svolta in maniera autonoma, senza coordinamento e senza vincolo di subordinazione e che ha le caratteristiche:

- temporali: la durata della prestazione non deve essere superiore a 30 giorni nell'anno solare e con lo stesso committente;
- economiche: il compenso percepito nell'anno solare e con lo stesso committente non deve superare i 5.000,00 euro.

3. I contratti relativi a rapporti di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito Internet del Comune (articolo 3, comma 18, della legge n. 244/2007).

4. Gli atti di spesa relativi ad affidamenti di incarichi per studi e consulenze conferiti a soggetti estranei all'Ente e di importo superiore ad € 5.000,00 devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei Conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione (articolo 1 comma 173, della Legge n. 266/2005).

ART. 15 SANZIONI

1. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza costituisce e determina responsabilità erariale del Responsabile di Servizio preposto.

2. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo di collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.

3. In generale, l'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle presenti disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

ART. 16 DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento è parte del sistema regolamentare relativo all'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. La sua adozione abroga e sostituisce, nella materia, ogni disposizione adottata in precedenza, ancorché non espressamente richiamata.

2. Gli incarichi di collaborazione ricollegabili ai contratti di cui alla presente regolamentazione non determinano l'esercizio da parte dei collaboratori di tipiche attività istituzionali quali la sottoscrizione di atti o provvedimenti o l'apposizione di visti, che restano rimesse esclusivamente al personale dell'Ente, assunto con contratto di lavoro dipendente.

3. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa generale di settore ed alla linee di indirizzo e/o direttive emanate nella materia.

4. Copia del presente Regolamento è inviata alla Sezione della Corte dei Conti competente per territorio.